

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 179

presentata dai Consiglieri regionali  
SATTA Gian Franco - AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - STARA - ZEDDA Massimo

il 30 giugno 2020

Interventi regionali per la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-alimentare

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge vuole contribuire a stabilizzare ed equilibrare i mercati agricoli, oltre che assicurare un equo tenore di vita per gli agricoltori. In tali condizioni, programmando l'offerta di beni agroalimentari e considerando, insieme, l'evoluzione della domanda di mercato è possibile ottenere una ripartizione ottimale del valore aggiunto, limitare le tensioni nella contrattazione dei prezzi e, infine, ricondurre il rapporto fra gli operatori economici, in mercati non concorrenziali, verso equilibri più vicini alla ottimizzazione dello scambio.

Altra finalità della presente proposta è quella di voler incoraggiare l'assunzione di reciproci obblighi e la ricerca di collaborazioni fra produttori agricoli e imprese di trasformazione private o cooperative. In tali circostanze, le due parti potranno ridefinire i rapporti all'interno della filiera produttiva adottando scelte organizzative efficaci e utili all'intervento legislativo, la proposta di legge desidera, dunque, essere di impulso e indirizzo verso tale più efficiente e opportuna corresponsabilità e condivisione degli obiettivi intra filiera, nella volontà di introdurre fra gli operatori economici quella chiarezza e trasparenza delle relazioni che rimuove ogni intento speculativo.

In un contesto economico e sociale sempre più complesso e oggi ridefinito dai mutamenti dovuti alla pandemia, la sfida è quella di implementare strumenti normativi che incoraggino e spingano gli operatori a trovare le giuste dimensioni del confronto concorrenziale, abbandonando inutili e dannosi personalismi. La soluzione di tali problematiche non può essere lasciata alla capacità ultima del solo mercato. Il suo fallimento, infatti, si rileva ogni volta che vi è una evidente impossibilità di creare condizioni efficienti di scambio, compatibili con mercati concorrenziali; per cui, l'effetto del non governo di simili avvenimenti sono il persistente e ciclico ripresentarsi di crisi, le ricorrenti tensioni sui mercati agricoli e la fissazione di prezzi che non possono considerarsi remunerativi. Il settore lattiero-caseario-ovino è dimostrazione conosciuta ed evidente delle precedenti considerazioni.

La proposta di legge intende dunque promuovere, con rinnovato vigore e determinazione e con strumenti adeguati e rigenerati, in funzione dello scenario in evoluzione, l'associazionismo e la cooperazione nelle filiere agricole e agroalimentari regionali. Poiché la condizione, al contempo strutturale e produttiva delle produzioni agroalimentari, attiene anche alla dimensione di consapevolezza economico sociale degli operatori, la proposta di legge ritiene essere imprescindibile per la realizzazione del precedente contesto e per un futuro sviluppo competitivo dell'agricoltura in Sardegna. In tale ambito, associazionismo e cooperazione sono intesi nelle forme che ad esse si vorranno dare e che la legislazione comunitaria e nazionale consente.

La proposta consta di n. 7 articoli, illustrati come di seguito:

- Art. 1 "Ambito di applicazione", dove vengono enunciate le iniziative promosse e i settori coinvolti;
- Art. 2 "Destinatari degli interventi", riguarda l'elencazione dei destinatari;
- Art. 3 "Interventi ammissibili", elenca le tipologie di intervento che concorrono al perseguimento degli obiettivi della legge;
- Art. 4 "Osservatorio regionale agricolo e agro-alimentare", prevede la costituzione dell'Osservatorio regionale agricolo e agro-alimentare quale strumento di approfondimento e analisi del sistema agricolo e agro-alimentare regionale;
- Art. 5 "Programma annuale", introduce il programma annuale con il quale vengono stabilite le modalità di attuazione degli interventi;
- Art. 6 "Disposizioni finanziarie", concerne gli aspetti finanziari;
- Art. 7 "Norme finali", interviene sugli aspetti legati alla cumulabilità delle agevolazioni con quelle previste da altre normative e sull'entrata in vigore della legge.

Considerando che:

- 1) la Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, ha potestà in materia di agricoltura e che, a tale motivo, può adottare misure di politica agricola che indirizzino verso un maggior grado di aggregazione dell'offerta i comparti agricoli regionali, può favorire la costituzione di organizzazioni di produttori, di associazioni di organizzazioni interprofessionali, di cooperative e di associazioni di cooperative che siano istituite e riconosciute nell'ambito dei settori agricoli elencati nell'articolo 1, comma 2, della presente legge;
- 2) è necessario incoraggiare le organizzazioni, le associazioni e le cooperative, di cui al precedente punto 1), ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione;
- 3) nei comparti, di cui all'articolo 1, comma 2, l'aggregazione è significativamente inferiore rispetto ad altri ed è opportuno adottare misure di intervento atte a favorire la costituzione di organizzazioni di produttori, di associazioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali, di cooperative e di associazioni di cooperative erogando contributi finanziari supplementari rispetto a quelli già previsti dalle norme comunitarie e regionali;
- 4) è necessario responsabilizzare maggiormente i produttori e le cooperative, di cui all'articolo 1, nella adozione di scelte organizzative efficienti e opportune, al fine di stabilizzare i prezzi e gli andamenti esterni del mercato e garantire un tenore di vita equo ai produttori;
- 5) è necessario potenziare, nei comparti di intervento individuati, le misure di prevenzione e gestione delle situazioni di crisi garantendo il sostegno alle organizzazioni, associazioni e cooperative, di cui al precedente punto 1), in coerenza con gli indirizzi della politica agricola comune ;
- 6) è opportuno, inoltre, nei medesimi comparti incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni e le cooperative ed elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione e sostenere e promuovere sui mercati le relative produzioni, così da aumentare le prospettive commerciali e la competitività;
- 7) è necessario sostenere gli investimenti che intendono migliorare i risultati economici delle imprese, consentire di ottimizzare gli aiuti prevedendo strumenti preventivi come l'assicurazione delle produzioni, al fine di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi;

- 8) assicurare l'applicazione delle misure adottate dalla Commissione europea nei confronti di organizzazioni, associazioni, cooperative, di cui al precedente punto 1), comporta la necessità di adottare politiche aziendali di miglioramento della qualità, di promozione della migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- 9) assicurare la rilevazione dei prezzi di mercato e l'elaborazione di previsioni a breve e lungo termine è necessario per programmare sia politiche di natura aziendale, sia politiche economico-agrarie definite dalle istituzioni pubbliche.

Si è ritenuto opportuno presentare la seguente proposta di legge.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. La presente legge promuove la costituzione di organizzazioni di produttori, di associazioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali, di cooperative e di associazioni di cooperative nell'ambito dei settori agricoli elencati al comma 2 e più precisamente definiti nell'allegato I del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. La presente legge riguarda i prodotti i cui settori sono di seguito elencati e definiti nell'allegato I del regolamento (UE) 1308/13, nelle rispettive parti:

- a) cereali, parte I;
- b) riso, parte II;
- c) foraggi essiccati, parte IV;
- d) sementi, parte V;
- e) olio d'oliva, parte VII;
- f) lino e canapa, parte VIII;
- g) prodotti ortofrutticoli, parte IX;
- h) settore vitivinicolo, parte XII;
- i) prodotti florovivaistici, parte XIII;
- j) carni bovine, parte XV;
- k) latte e prodotti lattiero caseari, parte XVI;
- l) carni suine, parte XVII;
- m) carni ovine e caprine, parte XVIII;
- n) uova, parte XIX;
- o) carni di pollame, parte XX;
- p) prodotti dell'apicoltura, parte XXII.

### Art. 2

#### Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi contenuti nella presente legge sono i produttori agricoli e le loro organizzazioni di produttori, associazioni

di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, cooperative e associazioni di cooperative, riconosciute in sede statale e regionale e disciplinate ai sensi della normativa vigente, comunitaria e nazionale, operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2.

### Art. 3

#### Interventi ammissibili

1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo, presentati dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle organizzazioni interprofessionali, dai distretti rurali, dalle cooperative e dalle associazioni di cooperative, che prevedano uno o più delle seguenti tipologie di interventi:

- a) costituzione e/o aggregazione di organizzazioni di produttori e di cooperative in associazione, di cui al comma 1 dell'articolo 2, già esistenti;
- b) progetti commerciali e di marketing con carattere innovativo;
- c) introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;
- d) riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e agro-alimentari;
- e) capitalizzazione delle cooperative e loro associazioni, ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale;
- f) istituzione di fondi di garanzia e co-garanzia, accordi e convenzioni con il sistema bancario regionale e nazionale, partecipazioni ai costi degli interessi bancari per promuovere il credito a favore delle strutture associate;
- g) assicurazione delle produzioni, al fine di tutelare i redditi dei produttori e la coesione di organizzazioni, associazioni e cooperative.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 può essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-

namento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e) ed f) la Regione:

- a) istituisce un fondo di rotazione e stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito;
- b) è autorizzata a concedere ai soggetti beneficiari a valere sul fondo di rotazione, a titolo di prestito, aiuti di importo non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 50.000, per un importo complessivo non superiore al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci. Il beneficiario dell'intervento restituisce il prestito, attraverso il progressivo versamento del capitale sociale, entro cinque anni;
- c) è autorizzata, inoltre, a concedere, attraverso interventi sul tasso di interesse dei mutui erogati da banche convenzionate, un aiuto superiore a euro 50.000, per un importo complessivo non superiore al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci, a fronte dell'impegno da parte del beneficiario dell'aiuto al versamento del capitale sociale sottoscritto entro dieci anni.

4. La Regione, per gli interventi di cui al comma 1, lettera g) indirizza il sostegno ai produttori aderenti a organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, e alle organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, nelle forme seguenti:

- a) a favore dei produttori è concesso un contributo finanziario per la stipula di assicurazioni dirette ad indennizzare eventuali perdite di produzione causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie e infestazioni parassitarie, epidemie e agenti biologi naturali non superiore:
  - 1) all'80 per cento del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali ed epidemie;
  - 2) al 50 per cento del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite dovute alle condizioni di cui alla precedente lettera a) e non comprese nel punto 1);
- b) alle organizzazioni, associazioni e coopera-

- tive di cui all'articolo 2, che sottoscrivano avvallo a valere sul costo dei premi stipulati per l'assicurazione della produzione dai loro aderenti, è concessa dalla Regione una garanzia fideiussoria;
- c) alle medesime forme organizzate è concessa anche l'anticipazione del contributo ai premi assicurativi sulla produzione sottoscritti dai loro aderenti, entro tre mesi dalla stipula dei relativi contratti di assicurazione;
  - d) per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, modalità, la Regione stabilisce condizioni e termini del rapporto tra i produttori assicurati e le proprie organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, e tra queste ultime e la Regione.

5. Il sostegno per l'assicurazione della produzione può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 per cento della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

6. Il sostegno per l'assicurazione delle produzioni non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

#### Art. 4

##### Osservatorio regionale agricolo e agro-alimentare

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'Osservatorio regionale agricolo e agro-alimentare quale strumento di approfondimento e analisi e di orientamento per le politiche ed interventi della Regione nel settore agricolo.

2. L'osservatorio realizza e mette a disposizione studi, relazioni, documenti e contributi informativi qualificati e aggiornati, anche in collaborazione con l'osservatorio nazionale.

3. Analogamente a quanto previsto per

l'osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, l'Osservatorio regionale è sostenuto dalle organizzazioni, dalle associazioni agricole, dalla cooperazione agricola e dalle organizzazioni professionali agricole e agro-alimentari presenti nel CNEL.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, con proprie direttive di attuazione, le modalità di costituzione e di composizione dell'Osservatorio regionale agricolo e agro-alimentare.

#### Art. 5

##### Programma annuale

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio regionale agricolo e agro-alimentare di cui all'articolo 4, comma 1, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, un programma annuale con il quale sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi stessi.

#### Art. 6

##### Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la dotazione finanziaria è assicurata nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.

Art. 7

Norme finali ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).